

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – con sede in Reggio Emilia, via Guido da Casello 12 - 42121 Reggio Emilia, qui rappresentata ai fini del presente atto dal Dirigente Dr. Roberto Montagnani,

E

FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI – con sede in Reggio Emilia, Via Guido Da Castello, 12 - 42121 Reggio Emilia Codice Fiscale e Partita IVA: 02456050356, qui rappresentata ai fini del presente atto dal Dottor Davide Zanichelli, in qualità di Direttore della Fondazione,

E

FONDAZIONE REGGIO CHILDREN CENTRO LORIS MALAGUZZI (di seguito Fondazione Reggio Children), con sede legale in Reggio Emilia, via Bligny 1/A, Cod. Fisc. e P.IVA 05970320965 ai fini del presente atto rappresentata dal Presidente Carla Rinaldi,

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (di seguito, Unimore - DESU), con sede in .42121 Reggio Emilia, - Viale Antonio Allegri, 9, Cod. Fisc.80057930150 e P.IVA 04376620151, qui rappresentata dal Prof. Alberto Melloni, in qualità di Direttore del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (Statuto del Unimore Decreto Rettoriale n. 623/AG del 23/02/2012);

di seguito, congiuntamente, denominati “gli Enti” o “le Parti”.

Con la presente Convenzione, le Parti intendono definire le modalità di attivazione della collaborazione scientifica nel quadro del corso di dottorato industriale in Reggio Childhood Studies, promosso da Fondazione Reggio Children e Unimore-DESU.

Articolo 1 – Premesse

Premesso:

- Che Officina Educativa opera in costante dialogo col territorio, in un quadro di sinergie e strette collaborazioni con i molteplici attori che gravitano attorno al mondo della scuola e dei giovani: agenzie educative, istituzioni pubbliche e private, associazioni, società sportive, parrocchie, poli sociali territoriali, scuole, famiglie, cittadini, giovani oltre che i servizi comunali che si occupano a vario titolo di educazione.
- Che Fondazione Palazzo Magnani promuove le arti visive attraverso attività espositive e culturali; privilegia il dialogo interdisciplinare, il confronto interculturale e le contaminazioni con i diversi saperi, intendendo la mostra come progetto culturale, un'occasione pensata non solo per dare la possibilità ai visitatori di osservare opere di valore, ma anche e soprattutto come opportunità di confronto, riflessione, ampliamento, critica o discussione delle proprie conoscenze o convinzioni.
- Che Fondazione Reggio Children promuove progetti di ricerca in ottica interdisciplinare focalizzandosi, in particolare, sui seguenti ambiti: contesti e tecnologia nei processi di apprendimento, gioco e apprendimento, educazione e politica, partecipazione e bene comune, gusto e benessere, sostenibilità.
- Che Unimore - DESU ha per proprio fine la promozione della libera ricerca e della formazione a livello nazionale e internazionale e si configura come luogo di apprendimento, sviluppo ed elaborazione critica delle conoscenze, coniugando ricerca e didattica in ambito educativo, sociale e pedagogico.
- Che Fondazione Reggio Children e il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell'Università di Modena e Reggio Emilia hanno firmato un protocollo di intesa in data 21 febbraio 2019 con lo scopo di collaborare a progetti e iniziative e, nel quadro di tale

protocollo, hanno promosso e dato avvio al corso di dottorato industriale in “Reggio Childhood Studies” – XXXV ciclo e successivi.

I progetti ai quali le Parti intendono collaborare nell’ambito del predetto dottorato avranno ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la didattica museale, la letteratura per l’infanzia, gli spazi d’apprendimento, l’educazione ai linguaggi artistico-espressivi, la sostenibilità ambientale, le nuove tecnologie e ogni tematica che abbia attinenza con l’ambito culturale ed educativo in cui operano le Parti.

Articolo 2 - Oggetto

Con la presente Convenzione e per tutta la sua durata, le Parti si impegnano a una collaborazione scientifica concernente attività di ricerca in ambito educativo a livello locale, nazionale e internazionale nel quadro del corso di dottorato industriale in “Reggio Childhood Studies”, promosso da Fondazione e dal Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Nello specifico, la collaborazione scientifica oggetto della presente Convenzione consiste in uno o più dei seguenti punti:

- svolgimento di studi, ricerche, progetti, sperimentazioni, attività laboratoriali;
- elaborazioni di saggi, articoli;
- definizione, organizzazione e svolgimento di incontri formativi pubblici o privati.

I contenuti delle attività saranno di volta in volta definiti dai responsabili scientifici della convenzione o da loro delegati.

Articolo 3 – Responsabili scientifici della convenzione

I Responsabili scientifici della Convenzione in argomento sono:

- per Fondazione Palazzo Magnani – il Dottor Davide Zanichelli
- per Fondazione Reggio Children, la Presidente Carla Rinaldi
- per Officina Educativa – il Dottor Eugenio Paterlini, Responsabile U.O.C. Servizi Educativi Territoriali e Diritto allo studio;
- per Unimore - DESU, il Direttore Alberto Melloni

L’eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle Parti dovrà essere comunicata ed approvata dalle altre Parti.

Articolo 4 – I risultati delle attività sviluppate

Fermo restando che ogni Parte resterà proprietario del pre-existing know-how dallo stesso detenuto, i risultati delle attività sviluppate in forza della presente Convenzione saranno di proprietà comune, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un’accertata diversità dell’importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo. La valutazione tecnica, scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati delle attività sviluppate in forza della presente Convenzione sarà effettuata a cura dei responsabili scientifici di cui al precedente art. 3, secondo i termini e le modalità concordate per iscritto dagli stessi. Con appositi accordi successivi verranno disciplinati dalle Parti gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell’invenzione e i relativi diritti patrimoniali, compresa l’eventuale cessione delle quote di titolarità, dei risultati delle attività sviluppate in forza della presente Convenzione. È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri.

Articolo 5 – Riservatezza

Ai fini della presente Convenzione, le Parti considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni Parte ritenga necessario fornire all’altra per la realizzazione

delle attività svolte e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, "informazioni confidenziali"). Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente contrassegnate come confidenziali.

Non si considerano riservate quelle informazioni che:

- siano già di pubblico dominio;
- siano state espressamente designate come non riservate dalle Parti;
- appartengano allo stato della tecnica ovvero al contenuto di provvedimenti di natura pubblica; - le Parti abbiano previamente concordato di divulgare e di rendere pubbliche anche attraverso la stampa ed i social network.

Le Parti sono obbligate a prendere ogni necessaria misura e cautela per prevenire od impedire la divulgazione delle informazioni ricevute e classificate come riservate, vincolando esplicitamente alla riservatezza anche i propri responsabili scientifici, i dipendenti e i consulenti ai quali le informazioni riservate sono trasmesse, restando inteso che eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza da parte di costoro saranno considerate quali violazioni attribuibili alla parte interessata.

Le Parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati della collaborazione scientifica ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui agli artt. 4 e 6.

Articolo 6 – Pubblicazione dei risultati

Eventuali pubblicazioni dei risultati, ottenuti nell'ambito delle attività sviluppate in forza della presente Convenzione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. L'eventuale pubblicazione dei risultati predetti sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui all'art. 3 della presente Convenzione, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente e costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali. Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.⁵ La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.

Articolo 7 - Uso del nome e/o logo delle parti

La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'altra Parte a fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine, del marchio e dell'entità visiva di cui si intende far uso.

Articolo 8 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico delle parti contraenti.

Articolo 9 - Copertura assicurativa

Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Le Parti potranno avvalersi di personale esterno (*dottorandi, assegnisti e collaboratori*) a ciò debitamente e appositamente autorizzati. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al programma di ricerca dovrà avvenire previa stipula di apposita polizza.

Ciascuna Parte garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 10 – Salute e Sicurezza del lavoro

Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che:

- prima dell'avvio di ogni attività di cui alla presente Convenzione, i Responsabili Scientifici o i Referenti della presente Convenzione provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente Convenzione, in che area di attività;
- i Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell'art.26 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art.28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i conseguenti adempimenti;

L'Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a:

- procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d'emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto
- procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso
- fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate.
- garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività.

Articolo 11 - Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di 3 anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Articolo 12 - Recesso e risoluzione della convenzione

Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviarsi alle altre Parti con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 2 (due) mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 13- Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengono trattati ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione, nonché di quanto previsto dal proprio Regolamento

d'Ateneo.

Articolo 14 – Controversie

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Reggio Emilia.

Articolo 15 - Registrazione e spese

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Reggio Emilia,

Per il Servizio Officina Educativa del Comune di Reggio Emilia
Il Dirigente
Roberto Montagnani

.....

Per Fondazione Palazzo Magnani
Davide Zanichelli
Direzione e coordinamento

.....

Per Fondazione Reggio Children
Carla Rinaldi
Presidente

.....

Per l'Università Degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Educazione e Scienze Umane
Alberto Melloni
Direttore del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane

.....